

Ordine di provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione/smaltimento di rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 5 dicembre 2022, n. 7577 - Di Vita, pres. f.f. ed est. - (*Omissis*) (avv. Fianza) c. Comune di Napoli (avv.ti Accattatis Chalons D'Oranges, Andreottola, Crimaldi, Cuomo, Pizza, Ricci, Carpentieri, Furnari, Romano) ed a.

Ambiente - Ordine di provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione/smaltimento di rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi - Responsabile dell'inquinamento.

(*Omissis*)

FATTO

Il gravame introduttivo ha ad oggetto l'ordinanza in epigrafe emessa dal Comune di Napoli ai sensi dell'art. 192 del Codice dell'Ambiente, recante ordine alla ricorrente, in qualità di responsabile dell'inquinamento, di provvedere alla messa in sicurezza del sito ubicato alla -OMISSIS- ("OMISSIS-"), alla rimozione e smaltimento dei rifiuti ivi abbandonati, al ripristino dello stato dei luoghi, all'analisi e caratterizzazione ambientale, alla bonifica, nonché alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

Sono stati poi impugnati, ove e per quanto lesivi e di interesse, gli ulteriori atti indicati in epigrafe (tra cui, il decreto dirigenziale regionale n. 40 del 25.7.2019 recante sospensione dell'autorizzazione rilasciata con decreto dirigenziale n. 444/2013 per l'attività di ricomposizione ambientale; la nota della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania prot. n. 0508900 del 20.8.2019 avente ad oggetto la diffida a porre in essere le azioni necessarie al ripristino dello stato dei luoghi; la relazione tecnica dell'Arpac).

Giova premettere che la deducente ha rivestito la qualità di appaltatrice, in forza di contratto stipulato in data 7.2.2011 con -OMISSIS- per l'esecuzione di un progetto di recupero ambientale finalizzato al ripristino morfologico, autorizzato con decreto dirigenziale regionale n. 444 dell'11.12.2013.

Al riguardo, è opportuno rammentare che detto provvedimento di autorizzazione disponeva espressamente che, in vigenza del PRAE per le attività di ricomposizione ambientale, ai fini del ripristino morfologico dei siti estrattivi, potevano essere utilizzati terre e rocce da scavo, materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive, dalla prima lavorazione di materiali di cava, terreno proveniente da splateamento per realizzazioni di opere edilizie e che all'interno dei siti di cava non potevano essere realizzate discariche di rifiuti.

Gli atti impugnati conseguono ad accertamenti svolti dall'Arpac e confermati dai CTU nominati dalla Procura della Repubblica di Napoli nell'ambito di un procedimento penale in ordine a violazioni al Codice dell'Ambiente, da cui è risultato che "...la ricomposizione ambientale è stata eseguita con l'utilizzo di una notevole quantità, stimata in 30.000 mc per un peso di circa 50.000 tonnellate, di materiali qualificabili a tutti gli effetti rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da demolizioni di edifici senza essere sottoposti ad alcun processo di separazione, vagliatura e frantumazione in idoneo impianto autorizzato, realizzando di fatto una discarica abusiva". In altri termini, la contestazione elevata a carico della istante consiste nell'aver eseguito l'attività di ricomposizione ambientale appaltata in difformità dalle prescrizioni di cui all'autorizzazione regionale, con rischio di riduzione dell'area di cava a discarica abusiva.

Giova aggiungere che la richiamata ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 dell'8.8.2019 e la nota della Regione del 20.8.2019 sono state adottate anche nei confronti dell'-OMISSIS- da questa impugnate con distinti ricorsi iscritti ai numeri di R.G. 4599/2019 e 4598/2019.

A sostegno dell'esperito gravame l'istante deduce violazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, violazione della L. n. 241/1990, dell'art. 97 della Costituzione, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del principio di precauzione, travisamento dei fatti, violazione del principio di proporzionalità, mancata partecipazione al procedimento. In sintesi, svolge le seguenti argomentazioni:

- la cava di tufo "-OMISSIS-" è stata utilizzata fin dagli anni '60 per l'estrazione della pietra tufacea e pozzolana e nel 2008 e 2010 è stata sottoposta a sequestro penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con procedimento a carico di altri soggetti per il reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 per abusiva realizzazione di una discarica non autorizzata;

- nel 2011, come si è visto, l'-OMISSIS- stipulava un contratto d'appalto con la -OMISSIS- per l'esecuzione dei lavori di bonifica del sito e la predetta società veniva autorizzata con decreto dirigenziale n. 444/2013 sopra menzionato;

- in data 20.12.2013 la -OMISSIS- ha comunicato l'avvio dell'attività di ricomposizione ambientale che, materialmente, avrebbe avuto inizio solo nel mese di maggio 2014 e sarebbe stata eseguita solo per un breve periodo poiché l'area in questione veniva nuovamente sottoposta a sequestro penale il 12.5.2015, parzialmente dissequestrata il 21.12.2015, e

nuovamente sequestrata il 12.3.2016 per violazioni al Codice dell'Ambiente;

- la -OMISSIS- avrebbe dimostrato, a mezzo di relazione tecnico – descrittiva, l'estraneità ai fatti e agli addebiti in quanto i cd. rifiuti pericolosi e le tracce di amianto sarebbero stati rinvenuti ad oltre 1,30 mt. di profondità (costituente altezza media del materiale depositato dalla ricorrente), quindi a quote altimetriche del sito non riconducibili all'attività posta in essere dalla società appaltatrice, bensì a precedenti gestioni;

- in altri termini, sussisterebbe il difetto di legittimazione passiva, per la mancanza della riconducibilità degli addebiti, considerato che il sito era già inquinato in precedenza;

- l'estraneità della società sarebbe comprovata dalla richiesta di archiviazione del P.M. e dalla conforme decisione del G.I.P. del Tribunale di Napoli nell'ambito del parallelo procedimento penale a carico del legale rappresentante per il reato di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006 (pur risultando il medesimo rinviato a giudizio per l'imputazione di traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies c.p.), di cui il Comune non avrebbe tenuto conto, con conseguente difetto di istruttoria e carenza di motivazione;

- alla ricorrente non sarebbe stata tempestivamente comunicata la relazione dell'ISPRA posta a fondamento della gravata azione amministrativa, sicché in relazione a tale atto istruttorio non si sarebbe compiutamente dispiegato il contraddittorio procedimentale ed il Comune avrebbe recepito acriticamente i rilievi senza svolgere adeguati approfondimenti istruttori;

- non sussisterebbero i presupposti per l'adozione dell'ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto la ricorrente non potrebbe essere considerata colpevole dell'illecito sversamento di rifiuti ed il costruito argomentativo sotteso all'avversata azione amministrativa si fonderebbe su una presunzione di colpa della società appaltatrice;

- di contro, non sarebbe stato dimostrato il collegamento tra i rifiuti illecitamente abbandonati e l'attività estrattiva, per mancato approfondimento sul periodo di sversamento ed omessa effettuazione dei rilievi altimetrici del materiale, trattandosi come si è visto di area utilizzata in passato come discarica, dovendo la ricorrente rispondere solo dei materiali posti sino ad un livello di 1,30 metri di profondità e non oltre;

- il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per genericità dell'ordine impartito, non avendo l'amministrazione indicato i materiali e le opere da rimuovere né localizzato le aree interessate dall'abbandono dei rifiuti e lo status quo da ripristinare e, infine, sussisterebbe violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nonché difetto di adeguata motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990.

La ricorrente conclude con le richieste di nomina di un C.T.U. al fine di ricostruire lo stato di fatto della “-OMISSIS-”, di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Con le ultime memoria difensive, l'istante riferisce degli sviluppi successivi alla instaurazione del giudizio e, in particolare, espone che con sentenza n. 6879/2022 il Tribunale di Napoli ha definito il procedimento penale a carico del legale rappresentante della -OMISSIS- riqualificando l'imputazione per traffico illecito di rifiuti nella fattispecie di cui all'art. 256, comma 3, del Codice dell'Ambiente (discarica abusiva), dichiarandolo poi estinto per prescrizione. Parte ricorrente contesta il percorso argomentativo di cui alla sentenza del giudice penale in ordine alla responsabilità della ditta per omessa bonifica ed illecito sversamento di rifiuti e, in ogni caso, ritiene che dalla predetta pronuncia emergerebbe la responsabilità della ricorrente solo limitatamente ai materiali rinvenuti su una limitata porzione della cava, mentre per il resto si tratterebbe di rifiuti già preesistenti.

Espone inoltre di aver proposto distinto ricorso iscritto al numero di R.G. 3721/2022 avverso il provvedimento del Comune di Napoli n. 373359 del 12.5.2022 recante obbligo di caratterizzazione e di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi.

Con l'ultima memoria di replica eccepisce infine l'inutilizzabilità della CTU depositata il 25.10.2022 dalla -OMISSIS-, in violazione dei termini di cui all'art. 73, comma 1, del c.p.a. (“le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”).

Si sono costituite in giudizio le controparti processuali che replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame; il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Difesa, Ispra ed Arpac eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva. Con ordinanza n. 2032 del 19.12.2019 il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “...Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase processuale, che le censure dedotte non inducono ad una favorevole previsione circa l'esito del ricorso in quanto: sotto il profilo oggettivo, i rilievi fin qui condotti dall'ARPAC e dall'ISPRA hanno evidenziato la presenza nel sito in questione di una gran massa di rifiuti (circa 50.000 tonnellate), anche speciali e tossici (come l'amianto), con conseguente grave ed incombente pericolo per la salute pubblica; sotto il profilo soggettivo, l'addebito mosso nei confronti della società istante, circa la violazione degli obblighi discendenti dall'autorizzazione rilasciata con decreto regionale n. 444 dell'11.12.2013, in disparte l'esito del suddetto giudizio penale, non risulta efficacemente smentito dalla ricorrente; Ritenuto, inoltre, quanto al periculum in mora, che nella presente fase cautelare l'interesse pubblico all'immediata messa in sicurezza della -OMISSIS- risulta, comunque, prevalente rispetto all'interesse fatto valere dal privato, che è ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio”.

-OMISSIS- ha avanzato domanda di riunione del ricorso con quelli iscritti ai numeri di R.G. n. 4598 e 4599 del 2019.

Nell'ultima memoria di replica la parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità dei rilievi articolati dalla ricorrente con memoria depositata il 21.10.2022, siccome volti ad ampliare il thema decidendum rispetto alle censure articolate con

il gravame introduttivo.

All'udienza del 22.11.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, non vi è ragione di disporre la riunione dei ricorsi invocata dalla resistente -OMISSIS-, visto che i ricorsi R.G. n. 4598/2019 e n. 4599/2019 risultano già definiti con sentenze di questo T.A.R. n. 5963/2022 e n. 5964/2022.

Inoltre, non si palesa necessario l'approfondimento istruttorio richiesto dal ricorrente (che invoca la nomina di un CTU), poiché la causa si palesa sufficientemente istruita e matura per la decisione.

In accoglimento della sollevata eccezione processuale, va dichiarata l'inutilizzabilità della CTU depositata il 25.10.2022 dalla -OMISSIS-, in violazione dei termini di cui all'art. 73, comma 1, del c.p.a. ("le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi").

Va poi dichiarata l'inammissibilità dei rilievi contenuti nella memoria depositata dalla ricorrente in data 21.10.2022 in omaggio a consolidato indirizzo pretorio, secondo cui nel processo amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso sia quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1715/2013; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1717/2022). Ne consegue che la legittimità dell'azione amministrativa va scrutinata con esclusivo riferimento alle censure articolate con il gravame introduttivo notificato alle controparti, sul quale si è ritualmente formato il contraddittorio processuale.

Può prescindere dalle ulteriori eccezioni in rito, ivi comprese quelle in ordine alla carenza di legittimazione passiva da alcune delle intimare amministrazioni, in quanto il ricorso è infondato nel merito; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all'ordine delle questioni da esaminare previsto dall'art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione "più liquida" sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..

Valgano le considerazioni di seguito illustrate.

L'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 sotto il titolo "Divieto di abbandono", stabilisce, al comma 1, che "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati" e al successivo comma 3 che "... chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate".

Dalla disposizione richiamata emerge testualmente che alla rimozione dei rifiuti è tenuto, in ogni caso, il responsabile dell'abbandono o del deposito dei rifiuti e, in via solidale, anche il proprietario dell'area interessata o chi ne abbia a qualunque titolo la disponibilità ove a questi sia imputabile l'abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa.

In altri termini, alla stregua della surriportata disciplina, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza che il Collegio condivide (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 533/2021), l'obbligo di rimozione grava in via principale sull'inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e costituente fondamento del diritto comunitario dell'ambiente, del "chi inquina paga".

Preliminarmente, non persuade la censura relativa alla violazione del contraddittorio procedimentale; l'impugnato provvedimento ex art. 192 del Codice dell'Ambiente è stato infatti preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 con cui si contestavano le condotte di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti; l'amministrazione ha valutato le controdeduzioni rese dalla ricorrente ritenendole inidonee a superare i documentati accertamenti circa un effettivo e riscontrato coinvolgimento dell'impresa nell'attività di sversamento.

Venendo al merito delle contestazioni, nel caso specifico, non è contestato l'elemento oggettivo della fattispecie, vista la presenza di rifiuti nel sito "-OMISSIS-" e, peraltro, tale dato risulta accertato nella relazione Arpac del 26.5.2016 versata in atti, ove si rappresenta che la ricomposizione ambientale è stata realizzata con rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come emerge dai campioni estratti dagli scavi delle trincee, con utilizzo di una notevole quantità di materiale, stimato in circa 30.000 mc per un peso di circa 50.000 tonnellate, proveniente da demolizioni di edifici senza essere sottoposto ad



alcun processo di separazione, vagliatura e frantumazione in idoneo impianto autorizzato, realizzando di fatto una discarica abusiva. Inoltre, è stata accertata la presenza di amianto in due campioni di frammenti cementizi prelevati nel sito e, relativamente ai documenti di trasporto e caratterizzazione dei materiali rinvenuti, è risultato che i predetti rifiuti sono stati trasportati senza alcun documento a corredo; infatti, dai documenti di trasporto esibiti risulterebbero conferiti circa 11.260 mc di terreno che, tuttavia, non sono stati rinvenuti dai tecnici, sicché è stata ipotizzata anche una attività organizzata di traffico illecito dei rifiuti.

Peraltro, tali rilievi sono stati confermati anche nella relazione tecnico – scientifica dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra) - appositamente interpellato dal Ministero dell’Ambiente al fine di effettuare le opportune valutazioni in ordine alla sussistenza di possibili profili di danno ambientale – secondo cui “lo smaltimento incontrollato di rifiuti da demolizione aventi anche natura pericolosa nel sito -OMISSIS-, produce l’esposizione delle risorse naturali a potenziali fattori di inquinamento. Tale esposizione, in assenza di evidenze circa interventi presso il sito finalizzati ad individuare e contenere fonti attive di inquinamento, legittima l’ipotesi della sussistenza di una minaccia di danno ambientale ... In questo quadro emerge una situazione caratterizzata da molteplici criticità ambientali ... Il superamento di tali criticità potrà essere assicurato, ai sensi della legge, da un efficace sviluppo, a cura delle autorità competenti, delle vigenti procedure di caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti in esame. Nell’ambito di tali procedure potranno altresì essere garantite la caratterizzazione e l’eliminazione o il contenimento delle potenziali fonti a cui, nel caso del sito -OMISSIS-, si collega la minaccia di danno ambientale”.

Ritiene il Tribunale che sussista anche l’elemento soggettivo in ragione della imputabilità dell’illecito sversamento alla società ricorrente che, alla data di adozione degli impugnati provvedimenti, era indiscutibilmente nella disponibilità dell’area in qualità di società appaltatrice per lo svolgimento delle attività di recupero ambientale finalizzato al ripristino morfologico del sito.

In particolare, non persuade la tesi difensiva sostenuta nel ricorso circa il difetto di legittimazione passiva della -OMISSIS- che assume la propria estraneità ai fatti ed agli addebiti in quanto i cd. rifiuti pericolosi e le tracce di amianto sarebbero stati rinvenuti ad oltre 1,30 mt. di profondità (costituente altezza media del materiale depositato dalla società appaltatrice) e si duole del mancato approfondimento istruttorio sul periodo di sversamento e dell’omessa effettuazione dei rilievi altimetrici del materiale.

In senso contrario, dagli atti di causa emergono plurimi elementi della riferibilità alla ricorrente dell’illecito sversamento. Sotto un primo profilo, è particolarmente indicativo il raffronto tra la situazione antecedente all’affidamento dell’appalto alla ricorrente e quella successivamente accertata dagli organi di vigilanza.

Ed invero, -OMISSIS-d Arpac hanno documentato che:

- nell’anno 2010 l’area di cava di proprietà dell’-OMISSIS- venne sottoposta a sequestro penale per attività di abbandono di rifiuti;
- all’esito del detto sequestro, di concerto con le autorità competenti (tra cui l’Arpac) venivano svolte indagini per la caratterizzazione dell’area e del sedime;
- per quanto rileva nel presente giudizio, nella nota Arpac prot. n. 20412 del 7.5.2012 (depositata agli atti di causa il 13.12.2019) si attestava che le attività di indagine svolte nel mese di aprile del 2011 consistevano nel prelievo e analisi di una percentuale di campioni mediante esecuzione di carotaggi svolti a profondità variabile in funzione dello spessore accertato dal materiale da riporto e fino ad intercettare il terreno di sedime specificando che “da ciascun sondaggio sono stati prelevati, oltre al campione di top-soil, n. 1 campione ogni 5 m. di perforazione fino al raggiungimento del terreno di sedime, anch’esso oggetto di campionamento”;
- dai predetti prelievi risultavano parametri con concentrazione inferiori alle corrispondenti CSC e i campioni venivano classificati come rifiuti speciali non pericolosi, in parte recuperabili ai sensi del D.M. n. 186/2006;
- nel mese di dicembre 2011 veniva condotta una campagna di carotaggi ed erano rinvenuti rifiuti abbandonati sul terreno che venivano rimossi; tanto emerge dalla nota Arpac prot. n. 31825 del 10.7.2012 (depositata il 13.12.2019) in cui si dava atto che “esaminata la documentazione allegata alle note dell’-OMISSIS- ... del 17.5.2012 ... e del 28.6.2012, si comunica che i rifiuti rinvenuti sul suolo, presso l’-OMISSIS- ... sono stati smaltiti e/o recuperati secondo la normativa vigente”;
- in seguito, come si è visto, la ricorrente veniva autorizzata all’attività di recupero ambientale del sito che consisteva nel parziale riempimento dell’ampia fossa di cava di tufo finalizzata alla ricomposizione ambientale e paesaggistica a seguito della cessazione dell’attività estrattiva, mediante utilizzo di terre e rocce da scavo, materiali di scavo provenienti dalle attività estrattive, dalla prima lavorazione di materiali di cava, terreno proveniente da splateamento per realizzazioni di opere edilizie, con espresso avvertimento che all’interno dei siti di cava non potevano essere realizzate discariche di rifiuti (determina dirigenziale n. 444/2013);
- successivamente all’insediamento della -OMISSIS- in esecuzione del contratto d’appalto e all’avvio della relativa esecuzione, la relazione tecnica redatta dal CTU incaricato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli del 2017 accertava che, presso il sito “-OMISSIS-”, erano stati rinvenuti rifiuti speciali, pericolosi e non, di varia tipologia (principalmente, rifiuti da costruzione/demolizione misti a materiale plastico, ferroso, guaine impermeabili, pneumatici e frammenti di matrice cementizia contenente amianto: pag. 38);



- le aree investigate dai tecnici Arpac nel 2016 e 2017 corrispondono alle porzioni della -OMISSIS- per le quali la -OMISSIS- aveva ricevuto incarico di ripristino morfologico in virtù del decreto autorizzativo n. 444 del 11/12/2013 della Giunta Regionale della Campania (cfr. relazione Anac n. 71805 del 5.12.2019 depositata agli atti di causa il 13.12.2019); in particolare, l'Arpac ha rilevato che, in rispondenza al percorso normativo, dalle indagini tecniche - analitiche svolte quali la caratterizzazione macroscopica a vista sono emerse notevoli difformità alle specifiche tecniche, fisico-chimiche e dimensionali dei rifiuti impiegati, contrariamente a quanto atteso nei materiali sottoposti alle procedure di recupero.

Quanto alla collocazione dei rifiuti rinvenuti ad una profondità asseritamente incompatibile con l'attività della -OMISSIS- (che, secondo quanto riferito nel ricorso, dovrebbe rispondere solo dei materiali posti sino ad un livello di 1,30 metri di profondità e non oltre), giova rammentare che, come riferito da Arpac nell'ultima memoria difensiva, anche se le indagini sono state spinte oltre 3 metri di profondità dal piano campagna, i rifiuti speciali pericolosi sono stati rinvenuti a partire fin dal piano campagna avente quota 0 (zero), quindi ad un livello altimetrico certamente movimentato dalla ricorrente.

A tale proposito, l'amministrazione menziona il verbale di prelievo campioni anno 2016 nr. 60/CA/2016 (nel quale si riferisce che il campione di amianto è stato prelevato da un cumulo di terreno/rifiuti in superficie) e il verbale di prelievo campioni nr. 30/FR/2016 ove è riportato che da una trincea esplorativa sono stati prelevati campioni dalla profondità di 0 mt a 2,5 mt; inoltre Arpac riferisce che anche il campione di amianto è stato prelevato da un cumulo di terreno/rifiuti in superficie.

Ad analoghe conclusioni, peraltro, è pervenuta anche l'Autorità Giudiziaria ordinaria nell'ambito del procedimento penale a carico dell'esponente aziendale di -OMISSIS-, imputato per il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452 quaterdecies c.p. nella quale, peraltro, si descrive l'esito dell'attività investigativa (sentenza n. 6879/2022 depositata il 10.10.2022).

Per quanto rileva nel presente giudizio, a pag. 7 e seguenti della pronuncia, è descritta l'attività di sequestro svolta nelle ore antimeridiane del 12.5.2015 ad opera del personale della Polizia Municipale di Napoli che assisteva allo sversamento di rifiuti da parte di due autocarri dell'impresa ricorrente, con l'intervento di una pala meccanica che movimentava il materiale scaricato, consistito in "materiali inerti provenienti da demolizioni non compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare in quanto non sottoposti a processi di separazione, vagliatura e macinazione mediante apposito impianto tanto da poter quindi ipotizzare la realizzazione di una discarica abusiva. Nel corso del sopralluogo ci si avvaleva dell'ausilio della pala meccanica presente sul posto alla guida della quale il sig. -OMISSIS- metteva del proprio personale che procedeva a spostare e movimentare una parte di terreno. Nel corso di tale operazione veniva alla luce un manufatto di piccole dimensioni, rotto in più parti, presumibilmente composto da materiale contenente amianto e di cui il personale Arpac faceva campionamento per sottoporlo ad analisi ... Nel corso del sopralluogo inoltre veniva ispezionata anche una cava di tufo (grotta) dove si è potuto accertare la presenza di una notevole quantità di rifiuti inerti che all'atto non era possibile quantificare, ma la cui quantità presente ha fatto sì che l'altezza interna della stessa si abbassasse notevolmente...".

All'esito dell'attività ispettiva si accertava quindi che "due camion per conto della -OMISSIS- s.r.l. scaricavano materiale derivante da demolizioni che veniva sversato sul terreno e immediatamente movimentato con una pala tal quale nel sito senza una preventiva e necessaria attività di separazione, vagliatura e macinazione mediante apposito impianto (non presente sul sito); una successiva attività di movimentazione del terreno effettuata alla presenza dei tecnici dell'ARPAC e del -OMISSIS- (nel frattempo sopraggiunti) con la pala meccanica della -OMISSIS- s.r.l. consentiva di rinvenire tra il materiale sversato materiale contenente amianto; l'ispezione di una cava di tufo (non ricadente nel sito autorizzato con D.D. 444) consentiva di rinvenire al suo interno una notevole quantità di rifiuti".

Per quanto attiene alla collocazione dei rifiuti, nella sentenza del Tribunale di Napoli si dà atto che, benché fosse stato effettuato uno scavo profondo 2 metri che consentiva di riscontrare la stessa tipologia di rifiuti per una stima di oltre 30.000 mc, "...i rifiuti speciali erano anche fuori terra, a vista, quindi, e non solo sottoterra", come da rilievi fotografici allegati (pag. 10 della sentenza).

Vero che la sentenza del Tribunale di Napoli ascrive alla -OMISSIS- una parte degli sversamenti accertati, segnatamente quelli presenti sulla superficie del sito e quelli bancati sui bordi di dislivello dell'area ad un massimo di due metri di profondità, in assenza di prova che tutti i rifiuti rinvenuti dai 3 metri a scendere di livello siano stati effettivamente abbandonati dalla istante.

Tuttavia, ai fini della presente decisione, è dirimente l'accertato diretto coinvolgimento della impresa ricorrente nell'abbandono di rifiuti, così come il raffronto con la situazione precedentemente acclarata da Arpac (prima dell'avvio delle operazioni appaltate) della nota prot. n. 31825 del 10.7.2012 (in cui si dava atto che "esaminata la documentazione allegata alle note dell'-OMISSIS- ... del 17.5.2012 ... e del 28.6.2012, si comunica che i rifiuti rinvenuti sul suolo, presso l'-OMISSIS- ... sono stati smaltiti e/o recuperati secondo la normativa vigente"), tenuto conto della sussistenza di diversi elementi di collegamento costituiti dalla disponibilità giuridica e materiale del sito, dal rinvenimento di rifiuti interrati e "a vista", dall'effettivo coinvolgimento di automezzi dell'impresa della ricorrente nel corso della visita "a sorpresa" dalla Polizia Municipale (cfr. sentenza citata, pag. 13).

Infine, non colgono nel segno le censure di indeterminatezza dell'ordine di ripristino, di violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza e per carenza della motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990.



In senso contrario, ribadita la legittimità dell'azione amministrativa e la coerente esposizione delle sottostanti ragioni logico – giuridiche come sopra tracciate, occorre rilevare che il contenuto prescrittivo del provvedimento (messa in sicurezza del sito, rimozione e smaltimento dei rifiuti, ripristino delle condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale) appare conforme all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e, sotto distinto profilo, l'azione amministrativa è stata rivolta ad un operatore del settore provvisto, secondo l'id quod plerumque accidit, di idonea preparazione professionale in ordine all'attività di bonifica di siti inquinati che si rende necessaria in adempimento degli atti impugnati.

In conclusione, richiamate le svolte considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo in favore delle controparti processuali, ad eccezione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nei cui confronti può disporsi la compensazione ad una valutazione complessiva dei fatti di causa e dell'attività difensiva svolta.

Quanto all'-OMISSIS- si dispone la distrazione al procuratore antistatario che ha avanzato rituale richiesta di distrazione. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3225/2017; n. 3229/2017; Cassazione civile, Sez. V, n. 7663/2012). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore di ciascuna controparte processuale, ad eccezione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nei cui confronti dispone la compensazione. Quanto all'-OMISSIS- si dispone la distrazione al procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.

(Omissis)

